



Prot. n. 66624 - I/8

Lecce 22/7/2014

Al Dirigente della Ripartizione Risorse Umane
Al Dirigente della Ripartizione Affari Finanziari
Al Coordinatore Generale della Ripartizione Tecnica
Al Servizio di segreteria ed organizzazione della Ripartizione Legale
Atti negoziali ed Istituzionali
Ai Coordinatori amministrativi dei centri di spesa
Al Capo Area Valutazione strategica
Al Capo Ufficio Reclutamento

p.c. Al Nucleo di Valutazione d'Ateneo

LORO SEDI

Oggetto: indicazioni per gli adempimenti di trasparenza relativi alla pubblicazione dei curricula in ottemperanza alle “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

A seguito delle recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, da ultimo il d.lgs. n. 33/2013, il Garante è intervenuto per assicurare l’osservanza della disciplina in materie di protezione dei dati personali nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web adottando, con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, le “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

Le suddette linee guida, che sostituiscono le precedenti del 2011, hanno lo scopo di offrire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti ad individuare **opportune cautele** che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui diffondano dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa.

Le linee guida sono suddivise in due parti:

- **“parte prima: pubblicità per finalità di trasparenza”**, riguardante gli “obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 e in altre disposizioni normative aventi analoga finalità;
- **“parte seconda: pubblicità per altre finalità della P.A.”**, riguardante gli obblighi di pubblicità per finalità diverse dalla trasparenza (pubblicità legale, pubblicità integrativa dell’efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia).



Concetto cardine delle linee guida è quello di “*dato personale*” ossia “*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 10, comma 8, lett. d del Codice in materia di protezione dei dati personali)*”.

Con riferimento alla trasparenza, il garante precisa che i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi¹ ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. principio di necessità).

Pertanto, prima della pubblicazione sul web di un documento che contiene dati personali, i soggetti pubblici devono verificare l'esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento che preveda tale pubblicazione:

- se NON ESISTE, la pubblicazione è legittima solo procedendo all'anonimizzazione dei dati personali;
- se ESISTE, è necessario selezionare i dati personali da inserire, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

In particolare, nel procedimento di selezione dei dati che possono essere resi conoscibili *on line*:

- per i “**dati comuni**” (es. nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale) vige il principio di pertinenza e non eccedenza secondo il quale non è possibile rendere intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione;
- per i dati idonei a rilevare lo “**stato di salute**” e la “**vita sessuale**” vige il divieto assoluto di diffusione;
- nel caso di informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (“**dati sensibili**”), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato (“**dati giudiziari**”), è prevista la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo in presenza di un'espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto “indispensabili” per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella della trasparenza. Il garante suggerisce di non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

¹ Dati identificativi sono i “dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato”.



Indicazioni sugli obblighi di pubblicazione dei curricula professionali

Il d.lgs.n. 33/2013 prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze, nella forma del curriculum, è il caso dei titolari di posizioni organizzative (art.10, c.8, lett.d), dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art.14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art.15, c.1, lett.b), dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art.10, c.8, lett.c).

L'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti (rispondendo taluni di essi all'esigenza di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro oppure, nel corso del rapporto di lavoro, di assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o di selezioni concernenti le progressioni di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Occorre, pertanto, prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti. In tale prospettiva sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad es. gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (le conoscenze linguistiche, le competenze nell'uso delle tecnologie, la partecipazione a convegni e seminari, la redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i **recapiti personali** (residenza, telefono, e-mail, ecc), lo **stato civile**, il **codice fiscale** degli interessati, la **sottoscrizione**, cioè al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.

Indicazioni operative

Di seguito si forniscono indicazioni operative sugli accorgimenti da adottare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione sul web dei curricula, nel rispetto delle norme sulla privacy:

- 1) i curricula devono essere sempre pubblicati in **formato aperto** (pdf generato da word e non da scansione) secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs n. 33/2013;
- 2) nei curricula non devono essere riportate le informazioni relative ai recapiti personali (residenza, telefono, e-mail, ecc.), **stato civile**, **codice fiscale**, **luogo di nascita**, **sottoscrizione**;
- 3) nei bandi per il conferimento di incarichi è necessario indicare che il vincitore, al termine della procedura, dovrà fornire il file contenente **il curriculum in formato aperto privo dei dati di cui al punto 2)**;
- 4) nei bandi per il conferimento di incarichi, nell'articolo "trattamento dei dati personali" è necessario inserire l'informativa:



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Direzione Generale
Area Organizzazione, Qualità ed Audit
Ufficio Organizzazione e Qualità

Piazza Tancredi, 7
73100 Lecce
T +39 0832 292011/08
F +39 0832 292212
Direzione.generale@unisalento.it

“Si informa che, l'Università del Salento effettuerà il trattamento di diffusione online del curriculum vitae del soggetto risultato vincitore della presente procedura. Tale diffusione attraverso la pubblicazione nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale www.unisalento.it è prevista ed obbligatoria ai sensi dell'art. ... del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche. Il curriculum rimarrà pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, sarà indicizzabile dai motori di ricerca e visibile, consultabile e scaricabile da chiunque. Per esercitare i diritti sui propri dati (rettifica-integrazione) scrivere al responsabile del trattamento dei dati”.

- 5) analoga informativa deve essere riportata nelle richieste di curricula diverse dal bando;
- 6) prima della pubblicazione, occorre accertarsi che l'interessato non abbia riportato nel curriculum informazioni eccedenti e non pertinenti, nonché dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, dati sensibili e giudiziari.

Alla luce di quanto sopra si chiede di verificare i contenuti dei curricula ad oggi pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” e di procedere all'oscuramento dei dati di cui al punto 6)

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Organizzazione e Qualità - Dott.ssa Daniela Guacci - tel 0832/292246.

Si raccomanda il puntuale adempimento delle predette disposizioni.

Distinti saluti.

f.to Il Direttore Generale
(Avv. Claudia De Giorgi)